



CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE
COSAP**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2011 e modificato con deliberazione del consiglio comunale:

- 10/2012
- 29/2013
- 59/2013
- 23/2015
- 30/2020

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare, vengono disciplinate:
 - a. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - d. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - e. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - f. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni avvenute in assenza di concessione;
 - g. i rimborsi e le relative procedure.
3. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Alzano Lombardo che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 dal canone di occupazione.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati ed ai parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
3. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperti all'uso pubblico.
4. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.

Art. 4
Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio di Polizia Locale.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui al Titolo VI.

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO

Art. 5
La domanda

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare dieci giorni prima della data di inizio dell'occupazione apposita domanda in carta legale contenente i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b. l'indicazione del codice fiscale;
 - c. l'esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
 - d. l'oggetto dell'occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se necessaria, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
 - e. l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal Regolamento;
 - f. l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
 - g. la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
 - h. gli elaborati grafici sottoscritti dal tecnico abilitato ed indicazione del Direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

2. Per occupazioni effettuate da ONLUS o riguardanti iniziative politiche la domanda di occupazione è presentata in carta semplice.

Art. 6
L'istruttoria

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile dell'Area di Polizia Locale il quale provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
2. In caso di trasmissione della domanda tramite il servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

Art. 7
Il Rilascio

1. Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa rilascia le concessioni e le autorizzazioni di competenza.
2. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.

Art. 8
Il diniego

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale.

Art. 9
La decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni ed autorizzazioni:
 - a. le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;

- e. la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f. il mancato pagamento del canone, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzione amministrativa di cui all'art. 36, comma 2.

Art. 10

La revoca, la modifica e la sospensione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla data di cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 11

Denuncia, rinnovo e la proroga

1. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve presentare denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune. Tale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la suddetta variazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, almeno dieci giorni prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo per il proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. Il Responsabile di Area competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni in ordine tecnico ed amministrativo.
5. In caso di cessione di azienda, il nuovo titolare invia richiesta di subentro al Responsabile dell'Area di Polizia Locale, il quale verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di Legge o di Regolamento, rilascia nuova concessione o l'autorizzazione.

TITOLO III OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 12

Durata

1. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita del Responsabile dell'Area di Polizia Locale sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13

Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. A termine dell'occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spesa a carico del titolare dell'atto scaduto.

Art. 14

Obblighi generali

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a. limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b. non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c. riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari, con particolare riguardo al ripristino della segnaletica orizzontale che risultasse usurata dopo l'occupazione.

Art. 15

Prescrizioni specifiche

1. In sede di rilascio della concessione e delle autorizzazioni, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta.
2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato eccedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Le occupazioni di suolo, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sono subordinate al pagamento di un deposito cauzionale così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 16 ottobre 2008.

Art. 16 Cantieri

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

Art. 17 Tende solari

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative a tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
2. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.

TITOLO IV OCCUPAZIONE OCCASIONALE D'URGENZA

Art. 19 Occupazioni d'urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. La Polizia Locale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

4. Non si applica il precedente comma 3 alle società di servizi per le quali è stata adottata apposita ordinanza n. 54. del 2001.

Art. 20

Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata inferiore a 12 ore riguardanti qualunque tipologia di occupazione compresi:
 - a. piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
 - b. operazioni di trasloco;
 - c. operazioni di manutenzioni del verde.

TITOLO V

CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 21

Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal regolamento e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
4. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Art. 22

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Per gli anni di inizio dell'occupazione il canone per occupazione permanente è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione: a tale fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

5. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, ove non esistano elementi oggettivi che comprovino l'inizio effettivo dell'occupazione.

Art. 23

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;

Art. 24

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B) del presente regolamento e ne è parte integrante.

Art. 25

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annua per le occupazioni permanenti e per unità di superficie espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area ad uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione e riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono contemplate nell'allegato A) del presente regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26

La determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo pubblico sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurate dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna categoria viaria, per il valore economico della disponibilità dell'area, per il sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, nonché per il coefficiente relativo alla natura dell'attività.
5. Il canone annuo ottenuto con le modalità di cui al precedente comma, deve essere arrotondato all'unità di euro superiore.
6. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'ammontare di altri canoni previsti da disposizioni di legge per la stessa occupazione. Nessun abbattimento spetta, comunque, se il canone aggiuntivo costituisce il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi svolte dal Comune.

Art. 27

Casi particolari di applicazione del canone per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
2. Per le occupazioni temporanee con dehors asserviti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che non siano detentori di apparecchi per il gioco d'azzardo (slot machine, etc) di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, la tariffa, calcolata in base all'allegato A), è dovuta in ragione del 50 per cento.

Art. 28

Casi particolari di applicazione del canone per occupazioni permanenti

1. Il canone per i passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato su cui insiste il passo carrabile.

Art. 29
Agevolazioni

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con Deliberazione della Giunta Comunale:
 - a. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse culturale determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia di occupazione;
 - b. determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni legate a manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;
 - c. determinare riduzioni o esenzione del canone dovuto per occupazioni legate a manifestazioni di tipo istituzionale patrocinate dal Comune.
 - d. determinare per eventi eccezionali e/o imprevedibili riduzioni o esenzioni del canone dovuto per occupazioni a favore di soggetti che abbiano subito oggettivi danni o perdite economiche a seguito dei suddetti eventi

Art. 30
Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici esercizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi di un canone determinato forfettariamente commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € 516,46.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 31
Occupazioni non assoggettate al canone

1. Il canone non si applica per:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d. le occupazioni occasionali di cui ai commi 1 dell'art. 19 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- h. ogni occupazione permanente e temporanea di soprassuolo pubblico ad esclusione delle occupazioni di cui all'art. 30;
- i. le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- j. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
- l. le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- m. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- n. le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e per la realizzazione di opere di utilità pubblica ed interesse collettivo. L'esenzione non opera se le O.N.L.U.S. realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- o. le occupazioni effettuate dai beneficiari degli incentivi economici previsti per esecuzione di interventi di recupero edilizio art. 3 lett. a, b e c del D.P.R.06.06.2001 n. 380 per i fabbricati ricadenti in zona A (come definita dal vigente PGT), individuati esclusivamente a seguito di specifico bando.

Art. 32

Modalità e termini per il pagamento del canone annuo

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 3, con le seguenti modalità:
 - a. mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune di Alzano Lombardo;
 - b. mediante versamento presso la Tesoreria Comunale;
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 258,00 alle seguenti scadenze:
 - a. 1° rata entro il 31 gennaio;
 - b. 2° rata entro il 30 aprile;
 - c. 3° rata entro il 31 luglio;
 - d. 4° rata entro il 31 ottobre.
4. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.

5. *Fatti salvi successivi provvedimenti legislativi in materia di natura imperativa che prevarranno sulle presenti disposizioni, limitatamente all'annualità 2020, quale misura a supporto della popolazione durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, le scadenze previste al punto b e c del suddetto comma 3 sono posticipate al 30 settembre 2020. E' data facoltà al contribuente di pagare la seconda e la terza rata in unica soluzione al 30 settembre ovvero di suddividere tale importo in 4 rate mensili di pari importo con scadenza 30.09.2020 - 31.10.2020 - 30.11.2020 e 31.12.2020.*

Art. 33

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della concessione in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione e con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'art. 32.
2. E' ammesso il versamento in rate trimestrali, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 258,00 unicamente per le occupazioni svolte da chi esercita il commercio in forma itinerante.
3. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
4. Il versamento del canone non è dovuto qualora l'ammontare calcolato ai sensi del presente regolamento risulti inferiore a 10,00 euro.

Art. 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso art. 52.

Art. 35

Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 5 anni dal pagamento.
2. Il rimborso del canone non è dovuto qualora l'ammontare della richiesta risulti inferiore a 10,00 euro.
3. Il Responsabile competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 90 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 36
Sanzioni ed indennità per occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50 per cento considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo quanto previsto all'articolo 22 comma 5.
2. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente né superiore al doppio dell'indennità stessa, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno come segue:
 - a. per gli omessi versamenti a partire dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b. per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - c. per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 1.
4. Non si procedere a recuperare le somme relative ai precedenti commi qualora l'ammontare dell'importo calcolato con i criteri definiti dagli stessi risulti essere inferiore a 10,00 euro.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 38
Norme finali

1. Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 2010 compreso.
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione.
3. Dalla natura non tributaria del COSAP consegue che:
 - a. il presente Regolamento non deve essere comunicato al Ministero delle Finanze (Circolare 3 novembre 1998, n. 256/E);
 - b. non si applica il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni tributarie;

- c. le controversie non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie ma nella giurisdizione del Giudice Ordinario.